

66/1/22
MOD. ARSPG



N. 18/22 R.F.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerla Relatore

Dott.ssa F. Colantonio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letti i ricorsi depositati in data 24/02/2021 e 04/03/2021 rispettivamente da **DI GIANDOMENICO PASQUALINA** nata a Pescara (PE) il 06/01/1955 (C.F. DGN PQL 55A46 G482 B) con il patrocinio degli Avv.ti Tiziana e Mario D'Ecclesia e da **PAVONE GABRIELE** nato a Montebello di Bertona (PE) il 27/02/1960 (C.F. PVN GRL 71B16 F839 P) rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo D'Angelo, volto a promuovere la dichiarazione di fallimento di **TRE C DI CASALINO GIUSEPPE & C. S.A.S., con sede legale in Pescara (PE) alla Via Salara Vecchia n. 158 (C.F. e P.IVA 01182730687).**

Convocati di fronte al Giudice appositamente delegato ricorrenti e debitrice;

Acquisite informazioni a mezzo C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

Considerato che in data 06/05/2021 veniva disposta la riunione al fascicolo di più antica iscrizione della procedura rubricata al N. 45/2021 R.I.F., e che il successivo 10/05/2021 si costituiva il Sig. Giuseppe Casalino in qualità di legale rappresentante della intestata società per il tramite dell'Avv. Matteo Ciccone.

Rilevato che a scioglimento della riserva assunta il 07/10/2021 il Giudice relatore ha riaperto l'attività istruttoria onerando le parti attrici al deposito della prova delle notifiche degli atti al socio illimitatamente responsabile, ordinando l'acquisizione di informazione agli enti e rinviando all'udienza del 12/04/2022.

A quella data, in seguito a rinuncia al mandato depositata il 09/04/2022 dal procuratore di parte resistente, Avv. Matteo Ciccone, nessuno è comparso per la debitrice pur se regolarmente citata ai



sensi dell'art. 15 III comma L.F., mentre sono comparsi i legali dei ricorrenti i quali, dopo aver dato dimostrazione dell'avvenuta notifica degli atti nei confronti del socio illimitatamente responsabile, Giuseppe Casalino, con deposito presso la Casa Comunale di Pescara ai sensi dell'art. 140 c.p.c., hanno insistito per la dichiarazione di fallimento, anche alla luce delle risultanze istruttorie e delle risposte fornite dagli enti in ordine alla situazione debitoria della resistente;

Considerato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la società debitrice risulta avere sede legale nel circondario;

Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di società che svolge attività di commercio all'ingrosso di articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio;

Ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. comma 1;

Rilevato che non risulta dimostrata la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

Osservato, infatti, che per la Cassazione "l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi" (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309);

Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L.F., che:

- dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, si evince che la debitrice non ha soddisfatto né contestato il credito da lavoro vantato dagli istanti, per un importo complessivo di € 44.601,58 oltre interessi – di cui € 12.499,10 oltre interessi, vantati dalla Sig.ra Di Giandomenico Pasqualina e portati da decreto ingiuntivo n. 229/2020 del 07/08/2020 dichiarato esecutivo il 27/10/2020 ed € 32.102,48 oltre interessi, per il Sig. Pavone Gabriele in forza di decreto ingiuntivo n. 571/2019 del 23/12/2019 munito di formula esecutiva il successivo 16/03/2020;
- i tentativi di pignoramento mobiliare, promossi da entrambi i creditori, hanno dato esito negativo;



- la società resistente presenta altresì, come emerso dalle indagini espletate su ordine del Tribunale ed attestato, tra l'altro, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, una esposizione debitoria per un carico complessivo iscritto a ruolo superiore a € 600.000,00;

- il patrimonio immobiliare della resistente risulta gravato plurime da ipoteche legali ed ipoteche iscritte dal concessionario per la riscossione;

Rilevato che la società, ad oggi, non è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto non si pongono problemi in ordine al decorso dei termini di cui all'articolo 10 L.F.;

Dedotto, pertanto che, da quanto sopra esposto e dalla mancanza di elementi di segno contrario forniti da parte resistente, emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza in capo alla debitrice;

Rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla debitrice, come risultanti dagli atti, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 ultimo comma L.F.;

P.Q.M.

DICHIARA

il fallimento di **TRE C DI CASALINO GIUSEPPE & C. S.A.S.**, con sede legale in **Pescara (PE) alla Via Salara Vecchia n. 158 (C.F. e P.IVA 01182730687)** nonché del socio accomandatario Sig. **CASALINO GIUSEPPE nato a BARI (BA) il 22/07/1965 (C.F. CSLGPP65L22A662E) e residente in Pescara (PE) alla Via Salara Vecchia n. 158/1;**

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa **Domenica Capezzera** e Curatore l'avv. **Antonella Santeusano** con studio professionale in Pescara alla via Cincinnato n. 37 professionista in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico qui affidatole, anche alla luce del curriculum professionale;

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

FISSA



il giorno 6.10.2022 ore 12,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'apposita stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 12.5.2022

L'Estensore

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

